

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

La Svizzera ago della bilancia

L'eventuale accordo con la Svizzera può essere un'occasione anche per i contribuenti che volessero aderire alla voluntary disclosure?

S.R.

Risponde Stefano Loconte

L'eventuale accordo con la Svizzera sarà sicuramente un'occasione da cogliere al volo per i contribuenti che decideranno di aderire alla procedura di collaborazione volontaria.

Sebbene la Svizzera abbia aderito al «Multilateral Component Authority on Automatic Exchange of Financial Account Information» (anche se sfasato al 2018) tale accordo non permette di evitare il raddoppio dei termini di accertamento. Ad oggi il raddoppio dei termini potrà essere evitato solo nel momento in cui intervenga un accordo bilaterale tra Italia e Svizzera.

Ed invero, l'art. 5-*quater* comma 4 del d.l. n. 167/1990, introdotto dalla approvata proposta di legge sul rientro dei capitali, prevede che ai soli fini della collaborazione volontaria non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 12 del d.l. n. 78/2009 qualora, congiuntamente:

1) il contribuente rilasci, all'intermediario estero presso cui detiene le proprie attività, una apposita autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati oggetto di collaborazione volontaria;

2) le attività erano o sono detenute presso paesi che stipulano con l'Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della normativa della voluntary disclosure, accordi bilaterali che garantiscono

uno scambio automatico di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello Ocse.

A tal riguardo, giova evidenziare come il regime premiale del mancato raddoppio dei termini di accertamento (e, quindi, di regolarizzazione) sia, purtroppo, ancorato ad un fattore che prescinde dal comportamento del contribuente. Infatti in mancanza di un accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, il contribuente vedrà, ingiustamente, vanificata la sua attiva collaborazione perpetrata attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'intermediario presso il quale detiene o ha detenuto le proprie attività finanziarie. Pertanto, è auspicabile che questo accordo Italia-Svizzera venga stipulato entro 60 giorni dall'approvazione della normativa sul rientro dei capitali, in quanto costituirebbe una gran notizia per tutti i contribuenti che detengono capitali in Svizzera. Tale accordo, infatti, farebbe venir meno il raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla normativa fiscale per i patrimoni detenuti in Paesi black list, tra cui appunto la Svizzera. In tal modo i contribuenti per regolarizzare la propria posizione dovrebbero analizzare solo 4 o 5 anni di imposta (e non più 8 o 10 anni) a seconda che abbia presentato o meno la dichiarazione dei redditi.

Eredità e anni da dichiarare

Ho ereditato il patrimonio all'estero nel 2011 da mio padre (che teneva il patrimonio irregolare in Svizzera). Se faccio la VD quanti anni devo regolarizzare?

S.S.

Risponde Stefano Loconte

L'erede che aderisce alla voluntary disclosure deve

regolarizzare gli anni di imposta relativi alle quattro annualità antecedenti alla domanda di collaborazione volontaria, in caso di infedele dichiarazione. Anni che diventano 5 se si tratta di omessa dichiarazione o di violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (quadro RW).

Tali termini sono raddoppiati qualora sopraggiungano uno dei seguenti reati tributari: dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, riciclaggio e autoriciclaggio. Suddetti termini si raddoppiano, altresì, qualora i patrimoni celati all'amministrazione finanziaria siano detenuti in paesi a fiscalità privilegiata (i cosiddetti «paesi black list») tra cui rientra anche la Svizzera.

Il successore dovrà computare, per la regolarizzazione del profilo sanzionatorio, le sole annualità a partire dall'anno in cui ha ereditato i cespiti. Tuttavia nel computo rientreranno, per quanto concerne le maggiori imposte da versare al Fisco, anche le annualità (non dichiarate) in cui era in vita il de cuius e che siano ancora accertabili.

Giova ricordare che le sanzioni di natura tributaria (e penale) non sono trasmissibili agli eredi, come espressamente enunciato dall'art. 8 del d.lgs 472/197.

I LETTORI POSSONO INVIARE I LORO QUESITI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary

IN EDICOLA



Disponibile anche on line sul sito
www.classabbonamenti.com



Duilio Liburdi
Studio Cavalluzzo
Rizzi Caldart



Fabrizio Vedana
Vicedirettore
generale
di UnioneFiduciaria



Luigi Belluzzo
Managing partner,
Studio
Belluzzo&Partners

LA VOLUNTARY DISCLOSURE AVRÀ SUCCESSO?

Al momento, sulla base della legge approvata è lecito immaginare che la voluntary abbia poco appeal. Rischio di costi troppo elevati e complessità della procedura

QUALE TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTI ADERIRÀ?

I veri interessati potrebbero essere coloro che temono fortemente delle conseguenze penali di una possibile contestazione fiscale

QUALE TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTI NON ADERIRÀ?

Tutti coloro che hanno, di base, una violazione commessa limitatamente al quadro RW senza conseguenze o presupposti di natura reddituale e con investimenti patrimoniali datati in Stati o territori non black list

QUAL È IL SUO PUNTO DI FORZA?

la riduzione delle sanzioni che però passa comunque attraverso una produzione di documentazione rilevante

QUAL È IL SUO PUNTO DI DEBOLEZZA?

Il costo e le conseguenze del possibile approccio alla procedura da parte dell'amministrazione finanziaria

UNA PREVISIONE SUI RIENTRI E SUL GETTITO?

Difficile farne prima di conoscere l'interpretazione che su alcuni punti della norma darà l'amministrazione finanziaria

Si avrà successo. L'adesione sarà ancor più ampia se Stati come la Svizzera e Montecarlo sottoscriveranno accordi fiscali con l'Italia che consentiranno di non applicare il raddoppio dei termini di accertamento e quindi, in sostanza, di ridurre il carico sanzionatorio

Il provvedimento, ed in particolare la voluntary dei patrimoni detenuti all'estero, ha quale primo destinatario le persone fisiche che, in molti casi, hanno "semplicemente" omesso l'indicazione delle attività estere nel quadro RW della dichiarazione dei redditi

L'adesione da parte di società ed enti diversi dalle persone fisiche potrebbe aver bisogno di qualche chiarimento ulteriore prima di essere utilizzata. L'esclusione delle coperture penali per alcuni reati tipicamente riconducibili alle società costituisce, da questo punto di vista, un possibile elemento di valutazione

Le non punibilità per molti reati fiscali e con essi per il reato di riciclaggio e per il nuovo reato di autoriciclaggio unitamente alle significative riduzioni delle sanzioni ed alla possibilità, aderendo alla voluntary disclosure, di mantenere le attività all'estero con la fiduciaria italiana che funge da sostituto d'imposta

Allo stato attuale la procedura appare più complessa delle analoghe previste in occasioni passate. Certamente le circolari dell'agenzia delle entrate e gli altrettanto attesi chiarimenti sui termini di applicazione della normativa antiriciclaggio contribuiranno a rendere più semplice l'iter di adesione

Fare una stima sulle adesioni non è semplice. L'interesse che hanno manifestato banche, in specie estere, e professionisti che assistono la clientela, è certamente indice di numeri potenzialmente anche significativi. A mio avviso i rientri, anche solo giuridici, potrebbero essere non inferiori ai 20/30 miliardi di euro

Si, quanto emerso dal Parlamento in data 4 dicembre è migliorativo rispetto al DL n. 4/14 ed in particolare consente un'ampia copertura dei reati tributari (per esempio art. 2 e art. 3 d.lgs n. 74/2000)

La platea potrà concernere tutti i contribuenti, con una forte convenienza per i cd capitali stratificati (giacenti all'estero da anni, sostanzialmente prodotti in periodi non più accertabili). I grandi patrimoni hanno una "finestra" per rientrare nella full compliance

Coloro che avessero commesso reati non coperti dalla VD, per altro non destinatari della procedura in oggetto

Rappresenta una solida alternativa rispetto alla certezza dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali che sarà effettiva nei prossimi anni, così potendo, a fronte del pagamento delle imposte e delle ridotte sanzioni e degli interessi, liberamente disporre degli asset

La legge potrebbe essere migliorata, per esempio eliminando il raddoppio dei termini a condizione del perfezionamento della procedura. Taluni passaggi normativi non sono immediatamente chiari, ma si confida che l'atteso provvedimento direttoriale e la prassi consentano di risolvere tali aspetti

Data la varietà delle casistiche e dei costi sottesi non è possibile fare previsioni attendibili e fondate. Tuttavia si rievoca come non esistano credibili alternative alla VD, che pertanto sarà la strada maestra per il rientro nella legalità